

tuata nel prossimo anno scolastico e se le spese del commissario per gli esami di licenza da darsi nel luglio prossimo saranno sostenute dal Governo anzichè dai Comuni, perchè questi incominceranno col 1° luglio a versare il loro contributo al Tesoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli.

(Non è presente).

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Mestica.

Mestica. Onorevoli colleghi, lo stanziamento, assegnato in questo capitolo al personale dei Ginnasi e dei Licei, ci richiama alla questione degli stipendi, dibattuta specialmente in questi ultimi mesi dalle vaste Associazioni in cui si sono raccolti gli insegnanti delle Scuole medie italiane.

Il Parlamento non può disconoscere la serietà delle loro osservazioni e delle loro domande esposte nei modi strettamente legali e con dignitosa temperatezza. È accertato con documenti ufficiali che la carriera dei professori dei Ginnasi e dei Licei, come delle altre Scuole secondarie, è meno remunerativa di quelle che si percorrono nei consimili gradi dai funzionari delle altre pubbliche Amministrazioni; a nulla dire degl'insegnanti degli altri Stati civili, per tutto, anche nella Spagna, nel Portogallo e nella Grecia, più largamente retribuiti.

Nelle presenti condizioni dell'erario un generale miglioramento di stipendi sarebbe soltanto possibile con un ordinamento di tutta l'istruzione media, classica, tecnica e normale, meno complicato, volgendo i risparmi conseguenti dalla semplificazione a vantaggio degl'insegnanti.

Ma poichè questa larga riforma, già da tempo invocata, non potrebbe così presto venir sanzionata con legge, intanto qualche cosa si può e si deve fare: si tratta di alcuni parziali e semplicissimi provvedimenti legislativi più reclamati dalle ragioni di equità e di giustizia.

Con le leggi 25 febbraio 1892, 12 luglio 1896, 12 luglio 1900, oltre alcuni miglioramenti fatti alle condizioni degl'insegnanti in tutte le Scuole medie, furono in quelle di pari grado generalmente unificati anche gli stipendi. Restano però tuttora alcune disuguaglianze, tanto più dure e spiacevoli perchè poche e gravose specialmente ai professori collocati nelle Scuole medie inferiori e perciò men bene provveduti. Citerò qualche esempio.

L'insegnamento della lingua francese nel

Ginnasio, nella Scuola tecnica, e nella Scuola complementare ha lo stesso programma e lo stesso orario. Eppure lo stipendio nella Scuola complementare non è che di misere 800 lire; nel Ginnasio da lire 1,200 può andare, ma soltanto per dieci e ben canuti, fino a 2,200; nella Scuola tecnica da lire 1,800 può andare, meno tardivamente, fino a lire 2,700. Per l'insegnamento della matematica e delle scienze naturali nella Scuola complementare, non unita alla Scuola normale, è assegnato lo stipendio parimenti irrisorio di lire 800; nel Ginnasio da lire 1,200 può andare, ma soltanto per quei soliti dieci canuti, fino a lire 2,700; nella Scuola tecnica per la sola matematica, come per francese, da lire 1,800 a lire 2,700. E taccio, perchè l'ora non consente parlarne, di alcune disuguaglianze provenienti dalla diversità del lavoro imposto ad alcuni insegnanti retribuiti tuttavia con pari stipendio, alle quali si doveva provvedere con la legge 12 luglio 1900 in pochi articoli, soppressi però nella discussione a proposta del ministro, il quale promise di farne oggetto di legge speciale, che ancora è di là da venire.

Un altro inconveniente non meno grave, e incomparabilmente più esteso, si avvera in tutte le Scuole medie: esso riguarda le promozioni da una classe all'altra. Secondo le leggi summentovate, è fissato per ogni ordine di scuole il numero massimo dei professori che possono entrare in ciascuna classe, sia d'incaricati, sia di reggenti, sia di titolari; insomma in ogni classe sono stabiliti i ruoli chiusi, salvo le modificazioni in meno o in più, secondo che in meno o in più varia il numero degli Istituti per soppressioni o per nuova fondazione; onde la proporzione rimane sempre la stessa.

Ora, essendo specialmente in alcune classi il numero massimo dei professori a ciascuna di esse assegnato eccessivamente ristretto, quelli delle classi inferiori non possono conseguire la promozione entro un ragionevole spazio di tempo; e siamo al punto che molti restano e dovranno restare senza promozione per decine di anni: privati così del compenso che si deve ai diritti dell'anzianità, delle fatiche e dei lodevoli servizi. Donde le giuste querele e gl'inevitabili scoraggiamenti che tornano anche a scapito della buona istruzione.

Un provvedimento legislativo non si può, dunque, differire più oltre; e se ne verrà qualche leggero aggravio al bilancio dello Stato, si consideri che v'è un compenso nelle tasse scolastiche e anche nel loro aumento